



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

DIRIGENZA

Prot. 621 /2020/I

o.s. 4/20/D

Ai Responsabili delle Cancellerie e degli Uffici

e p.c.

Al Personale Amministrativo

Oggetto: circolare D.O.G. 19 marzo 2020 - Nuove Linee guida sullo svolgimento dell'attività lavorativa per il personale dell'Amministrazione giudiziaria al fine di attuare le misure di contenimento del contagio da COVID-19.

Si fa seguito alla e-mail in data 20 marzo 2020 con cui è stata trasmessa la circolare in oggetto e relative linee guida.

A tal riguardo si evidenzia quanto segue:

Permessi retribuiti ex legge n.104/92

1. L'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede che il dipendente che assiste coniuge, convivente o congiunto con *handicap* in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.
2. L'art. 24 del decreto legge n.18/2020 incrementa, per i dipendenti di cui al punto 1), i tre giorni di permesso mensile già previsti dalla legge n.104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili tra marzo e aprile 2020. Tali giorni possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese. Non è possibile l'utilizzo frazionato ad ore.
3. Il suddetto limite di dodici giorni non può essere superato neppure quando il medesimo dipendente risulti prestare assistenza a più persone (ad es.: se il dipendente Sempronio ha due 104, può prendere al massimo 12 giorni e non 12+12).
4. In ossequio a quanto prescritto dall'art.33 del vigente CCNL, al fine di garantire la funzionalità degli Uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente dovrà indicare con congruo preavviso la programmazione dei giorni in cui intende assentarsi. Solo in caso di effettiva necessità ed urgenza, la comunicazione potrà essere presentata al massimo entro le ventiquattro ore precedenti la fruizione dello stesso.

Inoltre, fino al 30 aprile 2020, per i dipendenti disabili con connotazione di gravità ovvero in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali (le linee guida non chiariscono che cosa si debba intendere per "competenti organi

medico legali”), attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero (art. 26, comma 2, decreto legge n.18/2020).

Congedo correlato alla chiusura degli istituti scolastici

Il decreto legge sopra richiamato, tra le misure a sostegno dei lavoratori, ha previsto un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili (anche frazionati), in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, a decorrere dal 5 marzo, per tutto il periodo della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Possono usufruire del congedo in questione:

- ✓ i genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa;
- ✓ i genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa;
- ✓ i genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo in questione è riconosciuta un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa.

Il congedo in parola non è fruibile:

- se l'altro genitore è disoccupato o non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
- se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting.

Per gli ulteriori aspetti concernenti detto congedo che dovrà essere richiesto con congruo preavviso, si rinvia alla lettura del paragrafo 11 delle linee guida.

Ferie relative all'anno 2019 non ancora godute

In ossequio a quanto stabilito al punto 10 delle linee guida, le SS.LL. inviteranno il personale che ancora dispone di ferie 2019 non ancora consumate a presentare, entro 27 marzo 2020, la relativa domanda. In difetto, i dipendenti inottemperanti saranno collocati d'ufficio in congedo ordinario per ferie, nella misura dei giorni residui per l'anno 2019.

La fruizione delle ferie residue 2019 deve essere avvenire con modalità tali da consentire la costituzione e il regolare funzionamento dei presidi fisici.

Roma, 23 marzo 2020

Il Dirigente
Vincenzo Di Carlo

